

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014
136/2014/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2014, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità del 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 11/07);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV), che sostituisce l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 637/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 637/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 638/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 638/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 105/2014/R/eel;
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) del 10 marzo 2014, prot. Autorità n. 7488 del 13 marzo 2014;
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A del 13 marzo 2014, prot. Autorità n. 7459 del 13 marzo 2014;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 17 marzo 2014, prot. Autorità n. 8022 del 19 marzo 2014 (di seguito: comunicazione 17 marzo 2014);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 19 febbraio 2014, prot. Autorità n. 5110 del 20 febbraio 2014;
- la comunicazione di Terna del 20 marzo 2014, prot. Autorità n. 8591 del 25 marzo 2014;
- la nota della Direzione Mercati del 24 gennaio 2014, prot. Autorità 2067, agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: Nota 24 gennaio 2014);
- la nota della Direzione Mercati dell’11 febbraio 2014, prot. 4220 del 12 febbraio 2014, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10, del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;

- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 20.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato negativo in misura pari a circa 60 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi per un valore di importo analogo;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2014) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, rispetto a quanto stimato per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1, del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione 17 marzo 2014, la Cassa ha trasmesso l'aggiornamento dei saldi di perequazione di competenza degli anni 2012 e antecedenti, riconosciuti alle imprese distributrici e agli esercenti la maggior tutela che tengono conto delle determinazioni d'ufficio, compiute dalla Cassa nei confronti degli operatori che non

hanno inviato i dati per la determinazione degli importi di perequazione, e delle determinazioni relative agli operatori che hanno inviato i dati con ritardo o hanno rettificato i dati precedentemente inviati;

- in base alle suddette informazioni, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 638/2013/R/eel, risultano complessivamente confermati gli importi di perequazione precedentemente comunicati;
- pertanto, relativamente al suddetto periodo, sulla base delle informazioni a oggi disponibili, risulta confermata una necessità di gettito di circa 21 milioni di euro da recuperare nell'anno 2014;
- relativamente all'anno 2013, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2013 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 21 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2014;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2013 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2014, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2013.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione di un operatore del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione, attraverso la componente *RCV* o, nel caso in cui l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributtrice in forma integrata, attraverso la componente *RCV_i*, il cui livello risulta inferiore a quello del corrispettivo *PCV* al fine di tener conto delle diverse attività svolte dall'esercente la maggior tutela rispetto a un venditore del mercato libero;
 - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo *PCV* e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti *RCV* e *RCV_i* sia restituita, mediante la componente *DISP_{BT}*, ai

clienti finali in maggior tutela e ai clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;

- la deliberazione 637/2013/R/eel ha:
 - modificato il TIV, aggiornando i livelli delle componenti RCV , RCV_i , $DISP_{BT}$ e del corrispettivo PCV applicato ai clienti non domestici con decorrenza 1 gennaio 2014;
 - previsto la definizione, con successivo provvedimento, delle modalità di determinazione del livello delle imposte ai fini della quantificazione delle componenti RCV e RCV_i e di appositi meccanismi affinché tale determinazione abbia efficacia anche con riferimento all'anno 2014;
- con la Nota 24 gennaio 2014 sono state richieste agli esercenti la maggior tutela informazioni di dettaglio utili ai fini della determinazione del livello delle imposte riconosciute nell'ambito della definizione delle componenti RCV e RCV_i ;
- sulla base delle risposte alla Nota 24 gennaio 2014 e delle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio e dai conti annuali separati, trasmessi dagli esercenti la maggior tutela all'Autorità ai sensi della deliberazione 11/07, è emerso come l'attuale livello di *tax rate*, assunto per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, risulta non in linea rispetto all'esigenza di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita con particolare riferimento all'IRAP, la cui base imponibile risente della specifica struttura aziendale delle società di vendita rispetto alle società di distribuzione;
- pertanto la necessità di adeguare il livello di imposte riconosciuto mediante le componenti RCV e RCV_i per tenere conto di quanto sopra comporta anche una revisione delle modalità di riconoscimento degli oneri fiscali, che attualmente trovano copertura attraverso il tasso di remunerazione del capitale investito netto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi PE , PD , del corrispettivo PPE e delle componenti RCV , RCV_i , $DISP_{BT}$ ai sensi della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2014, il valore degli elementi PE e PD , tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo PPE prevedendo che:
 - a) l'elemento PPE^1 sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2013 entro la fine dell'anno 2014;
 - b) l'elemento PPE^2 sia dimensionato per consentire la restituzione ai clienti finali degli importi relativi all'anno 2013 entro la fine dell'anno 2014.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- modificare il livello delle componenti RCV e RCV_i a remunerazione degli esercenti la maggior tutela per adeguare il riconoscimento delle imposte operato dalle medesime;
- ai fini di quanto sopra, riconoscere:
 - l'onere fiscale connesso all'IRES attraverso la definizione del tasso di remunerazione del capitale investito netto secondo la metodologia del WACC a oggi già in uso, assumendo a tal fine un *tax rate* pari a 27,5%; il tasso nominale di remunerazione del capitale investito netto risulta pertanto pari all'8%;
 - l'onere fiscale atteso relativo all'IRAP attraverso una apposita componente dimensionata tenendo altresì conto dell'impatto che l'aumento del riconoscimento operato ha sulla determinazione dell'ammontare imponibile ai fini fiscali;
- dimensionare le componenti RCV e RCV_i in vigore dall'1 aprile 2014 in modo tale che l'adeguamento operato in forza del presente provvedimento abbia effetto anche per l'anno 2014;
- adeguare di conseguenza la componente $DISP_{BT}$ applicata ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

- 2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3 ***Aggiornamento del corrispettivo PPE***

- 3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Modificazioni al TIV

4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a. all'articolo 39, il comma 39.5 è soppresso;
- b. le Tablelle 3, 4, 5 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-452,89	-0,014
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-91,59	-0,003
	Da 01/04/2014	-56,16	-0,002

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-1451,50
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-1426,77
	Da 01/04/2014	-1258,14

		centesimi di euro/kWh			
		Periodo di applicazione			
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	Da 01/04/2014
0	900	0,049	0,053	0,055	0,048
901	1800	0,049	0,053	0,055	0,048
1801	2640	0,414	0,454	0,474	0,419
2641	3540	0,810	0,887	0,926	0,818
3541	4440	0,810	0,887	0,926	0,818
Oltre 4440		1,220	1,350	1,410	1,246

c) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-829,43
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-806,51
	Da 01/04/2014	-710,15

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 15.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1846,31	4524,00	0,099
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1809,52	4461,62	0,098
	Da 01/04/2014	1936,88	4521,48	0,099

		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	2127,30	6675,97	0,146
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	2051,36	8126,11	0,178
	Da 01/04/2014	2178,72	8185,96	0,179

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 15.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1477,05	3619,20	0,080
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1447,62	3569,30	0,080
	Da 01/04/2014	1549,50	3617,18	0,080
		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1701,84	5340,78	0,120
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1641,09	6500,89	0,140
	Da 01/04/2014	1742,98	6548,77	0,140

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5.2 Il TIV, come modificato, entra in vigore dall'1 aprile 2014.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni